

## I vantaggi fiscali della previdenza complementare

Dal primo gennaio 2007, con l'entrata in vigore del d.lgs. 252 del 2005, cambia la disciplina fiscale della previdenza complementare. I singoli iscritti beneficiano così di un regime fiscale di particolare favore, che aumenta decisamente la convenienza di aderire rispetto alla scelta di mantenere il Tfr in azienda.

Detta convenienza si affianca al beneficio derivante dal versamento del contributo aziendale, a cui non ha diritto chi non aderisce. Le agevolazioni fiscali riguardano tutte le fasi del programma previdenziale: versamenti, rendimenti annuali, prestazioni finali e intermedie.

**Versamenti.** I contributi versati ai Fondi pensione sono deducibili dall'Irpef (in pratica non concorrono a formare il reddito imponibile soggetto a tassazione) sino a 5.164,57 euro l'anno, somma in cui rientrano anche i contributi versati dal datore di lavoro. Fermo restando il limite complessivo, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone a carico sotto il profilo fiscale.

Con il meccanismo della deducibilità, in pratica, i contributi versati al Fondo sino al limite suddetto, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF. Per una retribuzione annua lorda pari a 25.000 euro, il risparmio fiscale va dai 270 euro a fronte di una contribuzione complessiva al Fondo di 1.000, ai 1.350 se quest'ultima è pari invece a 5.000 euro; se la contribuzione è rapportata ad una retribuzione di 35.000 euro, invece, si va rispettivamente da 380 a 1.900 euro. I nuovi occupati assunti dopo il primo gennaio 2007 che, a causa delle retribuzioni più basse non esauriscono lo sgravio nei primi cinque anni di permanenza, possono recuperare la differenza nei vent'anni successivi: possono dedurre dal reddito complessivo contributi pari alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro (5.164,57 per cinque) e quelli effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (o, se precedente, alla data in cui scatta il diritto alla prestazione pensionistica) l'aderente deve comunicare al Fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Questi contributi non concorreranno a formare la base imponibile per determinare l'imposta dovuta in sede di liquidazione della prestazione richiesta.

**Rendimenti annuali.** I rendimenti annuali che derivano dalla gestione finanziaria delle risorse sono soggetti invece ad un'aliquota annuale dell'11% rispetto al 12,5% che riguarda i prodotti finanziari. La tassazione si applica al risultato netto maturato in ogni periodo d'imposta e viene prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo pensione.

**Prestazioni finali.** E' particolarmente favorevole il regime fiscale che si applica alla liquidazione finale della posizione individuale contributiva. Quando maturano i requisiti richiesti (compimento dell'età pensionabile e almeno cinque anni di partecipazione), si può ottenere la liquidazione finale che può essere totalmente convertita in una rendita vitalizia o per almeno il 50% del montante maturato, e per il restante in capitale.

La prestazione può essere interamente incassata sotto forma di capitale se la rendita che deriva dalla conversione del 70% del montante è inferiore al 50% dell'assegno sociale, che per il 2010 è pari a 5.350 euro: in pratica quando la rendita annua è inferiore a 2.675 euro. La rendita o il capitale vengono tassati con un'aliquota a titolo definitivo del 15% che si applica ai redditi non tassati in precedenza (in modo da evitare la doppia imposizione), ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con uno sconto che può arrivare sino al 6%. In pratica, con una permanenza di trentacinque anni alla previdenza complementare la tassazione è pari al 9%, una misura decisamente inferiore rispetto all'aliquota minima del 23% che si applica alla pensione obbligatoria.

**Prestazioni nella fase di accumulo.** E' piuttosto favorevole anche il trattamento fiscale previsto per le anticipazioni, somme in acconto sul montante maturato che possono essere ottenute in determinati casi. Vengono tassate con lo stesso regime previsto per la prestazione finale (aliquota dal 15% al 9%) quelle, sino al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime relative all'aderente, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche. Sono tassate, invece, con un'aliquota del 23% le altre due fattispecie di anticipazioni, richiedibili dopo otto anni di iscrizione:

- 1) sino al 75% della posizione maturata per acquisto o manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- 2) sino al 30% della posizione per ulteriori esigenze dell'iscritto.

I contributi versati per reintegrare le anticipazioni sono deducibili anche in eccedenza rispetto al limite di 5.164,57 euro l'anno.

Le anticipazioni che si possono ottenere dal Tfr mantenuto in azienda sono tassate invece, in tutti i casi, con un'aliquota del 23%: anche sotto questo profilo, quindi, il Fondo pensione è più conveniente rispetto alla liquidazione.

Vengono tassati con aliquota dal 15% al 9%, a seconda della durata, le somme ottenute a titolo di riscatto:


- 1) il 50% della posizione individuale maturata nei casi di disoccupazione per almeno 12 e sino a 48 mesi, oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- 2) il 100% della posizione per i casi di invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o disoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- 3) il 100% in caso di morte dell'aderente prima che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica.

Vengono tassate invece con un'aliquota del 23% le ipotesi di riscatto per cause diverse (ad. es.: per disoccupazione inferiore a 12 mesi o cambio CCNL, inquadramento a dirigente).

Sono esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti fra le diverse forme pensionistiche complementari.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it) dove, alla sezione *Normativa di riferimento - Agenzia delle Entrate*, è possibile consultare l'apposita guida.

## Dati statistici al 31 Dicembre 2010



Aziende iscritte n. 20.671

### Lavoratori iscritti per classe di età

Classe	Iscritti	%
fino a 29	25.054	14
da 30 a 39	62.531	36
da 40 a 49	59.850	34
da 50 a 59	26.035	15
oltre 60	2.127	1
	175.597	100%

### Lavoratori iscritti per area geografica

Area	Iscritti	%
Nord-Ovest	103.712	59
Nord-Est	41.697	24
Centro	21.615	12
Sud e Isole	8.573	5
	175.597	100%

### Lavoratori iscritti/ANDP per comparto

Comparto	Iscritti	ANDP Mln/euro
Garantito	92.899	419
Bilanciato	80.794	784
Crescita	967	7,987
Dinamico	1.058	10,415
	175.718*	1.221,4

\*alcuni silenti hanno attivo il doppio comparto

### Valore quota- Comparto bilanciato

